



COMUNE DI CASALFIUMANESE

(CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA)

Piazza Armando Cavalli n° 15 - tel. 0542/666122-666223 - fax 0542/666251
e-mail urp@comune.casalfiumanese.bo.it - pec: comune.casalfiumanese@cert.provincia.bo.it

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI ORTI

Testo approvato con deliberazione di C.C. n. 47 del 20 ottobre 2016

Testo modificato con deliberazione di C.C. n. 26 del 26/04/2022

INDICE

Art. 1.....	pag. 2
Art. 2.....	pag. 2
Art. 3.....	pag. 3
Art. 4.....	pag. 3
Art. 5.....	pag. 3
Art. 6.....	pag. 4
Art. 7.....	pag. 4
Art. 8.....	pag. 4
Art. 9.....	pag. 4
Art. 10.....	pag. 5
Art. 11.....	pag. 5
Art. 12.....	pag. 5
Art. 13.....	pag. 5

ART. 1

Il Comune di Casalfiumanese assegna lotti di terreno, ai cittadini e alle cittadine interessate, da utilizzare per l'orticoltura al fine di stimolare ed agevolare l'impegno del tempo libero in attività ricreative e sociali, favorire l'aggregazione e l'inserimento nella vita sociale, valorizzare le potenzialità di iniziativa e di autorganizzazione, di persone anziane e famiglie.

Le coltivazioni ortive non hanno scopo di lucro e forniscono prodotti da destinare al consumo familiare.

Attualmente sono disponibili lotti di terreno da adibire ad orti nel capoluogo come identificati da apposita delibera di Giunta Comunale.

I terreni, di proprietà comunale, sono assegnati in comodato gratuito (art. 1803 e segg. del Codice Civile).

ART. 2

L'assegnazione dell'orto potrà essere effettuata ai cittadini residenti da almeno due anni nel Comune di Casalfiumanese, che ne facciano richiesta su apposito modulo e che siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) anziani di età non inferiore ai 55 anni che non svolgano alcuna attività lavorativa retribuita;
- b) nucleo familiare con ISEE non superiore ai € 26.000,00 - Ogni nucleo familiare, può inoltrare una sola domanda e quindi avere assegnato un solo orto. Per nucleo familiare si intende la convivenza di fatto.

Le Assegnazioni verranno eseguite dando priorità ai possessori del requisito a) ad eccezione dei seguenti casi:

c) invalidi e portatori di handicap (indipendentemente dall'età); in questo caso verrà verificata l'utilità e la compatibilità dell'utilizzo dell'orto rispetto alla condizione del richiedente appartenente alle categorie di cui sopra;

d) residenti di età inferiore ai 55 anni in disagiate condizioni sociali, valutate caso per caso dall'Amministrazione Comunale, per finalità di aggregazione e integrazione sociale.

Qualora le domande superino il numero dei lotti disponibili, verrà compilata una graduatoria delle condizioni socio economiche dei richiedenti (ISEE).

Ogni nucleo familiare, anche con più anziani, può inoltrare una sola domanda e quindi avere assegnato un solo orto. Per nucleo familiare si intende la convivenza di fatto.

Non saranno assegnati orti a chi, a qualsivoglia titolo, ha disponibilità di terreni coltivabili ad orto, il presente requisito sarà auto dichiarato nella domanda di assegnazione.

Al fine di favorire lo scambio intergenerazionale nella composizione della graduatoria i possessori del requisito b) hanno in via preferenziale destinato un n. di orti pari a n. 5.

ART. 3

Il Responsabile di servizio sottoscrive il contratto di comodato con l'assegnatario.

Per i pensionati l'assegnazione ha durata quinquennale (triennale nel caso di persone di età superiore ai 75 anni) e può essere rinnovata, se non viene data disdetta da una delle parti prima della scadenza.

Per coloro facenti parti delle categorie c) e d) dell'art2, l'assegnazione ha durata triennale, con possibilità di rinnovo per ulteriori anni tre.

ART. 4

Per la corretta gestione delle aree assegnate, l'Assessore ai Servizi Sociali può designare un referente, scelto tra gli assegnatari degli orti e periodicamente convoca l'Assemblea di tutti gli assegnatari.

ART. 5

Ogni orto non deve di norma superare i 80 mq. e deve essere coltivato direttamente dall'assegnatario.

Eventuale aiuto di familiari non può mai essere sostitutivo della presenza e del lavoro dell'assegnatario.

In caso di assenza giustificata, l'assegnatario può farsi sostituire per un periodo limitato nel tempo (mesi sei).

Costituiscono motivi di revoca dell'assegnazione:

- il fatto che la coltivazione dell'orto venga effettuata continuativamente da persona diversa dall'assegnatario;
- l'orto sia lasciato in stato di abbandono non giustificato o mal coltivato per un periodo di 3 mesi;
- il furto di oggetti o prodotti altrui;

- il mancato pagamento della tariffa annuale stabilita dalla Giunta Comunale, entro i termini previsti;
- il mancato rispetto delle norme del Regolamento
- la perdita dei requisiti previsti per l'assegnazione.

In caso di decesso di uno dei coniugi/conviventi, l'assegnazione dell'orto spetta al coniuge/convivente superstiti, purché ne faccia domanda e sia in possesso dei requisiti.

Qualora il coniuge/convivente non ne faccia richiesta, si potrà concordare con i familiari un periodo di tempo nel corso del quale poter terminare la raccolta degli ortaggi.

Gli orti non possono essere ceduti ad altri, né in affitto, né sotto qualsiasi altra forma, pena la decadenza dell'assegnazione.

All'assegnatario è fatto divieto di modificare la perimetrazione dell'area ortiva di cui usufruisce.

ART. 6

È fatto assoluto divieto di costruire capanni ad uso individuale, di procedere a recinzioni, di allevare animali di qualsiasi specie, di portare animali a passeggio all'interno dell'area ortiva.

Nelle aree ortive è vietata la coltivazione di piante da frutto che possano danneggiare i vicini assegnatari e l'uso di coperture (sono ammesse coperture protettive dal freddo altezza massima 60 cm).

L'impiego di attrezzature particolari deve essere esplicitamente autorizzato, facendo particolare attenzione a non creare situazioni di pericolo per bambini o animali, salvaguardando inoltre l'ordine e il decoro; i suddetti materiali devono integrarsi perfettamente con il paesaggio.

È ammessa una compostiera.

È ammesso, per ciascun orto, un contenitore per acqua da 1000 lt chiuso (contenitori industriali da 1 metro cubo) tutti uguali.

È tassativamente vietato l'uso di pesticidi, antiparassitari e diserbanti o altri prodotti simili pericolosi per gli ortaggi e le persone.

È autorizzato l'uso di antiparassitari ecologici. Sono da preferirsi metodologie di coltivazione ecocompatibili.

ART. 7

Gli assegnatari si impegnano ad accudire le aree che delimitano gli orti e a provvedere alla pulizia e alla sistemazione delle aree di uso comune.

I rifiuti devono essere raccolti e smaltiti a cura degli assegnatari.

ART. 8

L'assegnatario che non osserverà le norme del presente Regolamento verrà prima richiamato al rispetto del regolamento stesso.

Se entro un mese l'assegnatario non rimuove le cause che hanno originato il richiamo, si procede alla revoca dell'assegnazione dell'orto.

ART. 9

Ogni sei mesi (in primavera e in autunno) si provvede a verificare l'andamento della gestione orti, procedendo al censimento dei lotti liberi e alla eventuale loro assegnazione. Qualora siano disponibili molti lotti, possono essere assegnati nel corso dell'anno, sulla base delle domande pervenute.

ART. 10

L'assegnatario si impegna ad accettare le condizioni previste dal presente regolamento e a comunicare l'eventuale intento di rinuncia all'assegnazione.

Sono a carico degli assegnatari i consumi di acqua relativi alle zone ad orti.

ART. 11

L'assegnatario non può cedere a terzi, dietro qualsiasi compenso, i prodotti dell'orto; in caso contrario verrà immediatamente revocata la concessione. Eventuali eccedenze di produzione possono essere cedute gratuitamente a case di riposo, ospedali, scuole dell'infanzia o persone bisognose.

Possono essere concordate con le scuole attività di coltivazione collettiva.

ART. 12

L'Amministrazione Comunale, nel caso in cui ricorrano esigenze di carattere pubblico, può disporre delle aree transitoriamente destinate ad orti dandone comunicazione agli Assegnatari, i quali ultimi non hanno diritto ad alcun compenso a qualsiasi titolo e all'assegnazione di altra area per lo stesso fine.

Terminati i motivi che hanno determinato la momentanea revoca degli orti, il Comune procede alla riassegnazione degli spazi dando priorità a chi era già comodatario dell'area predisponendo un nuovo contratto.

ART. 13

L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità civile e penale per danni o incidenti a persone e cose.